

Notiziario settimanale a cura del Sindacato di Polizia CO.I.S.P.
Segreteria Nazionale – via Farini, 62 – 00186 ROMA
Tel. +39 0648903773 – 0648903734 / Fax: +39 0648903735
www.coisp.it – e-mail: coisp@coisp.it

supplemento al *Coispflash* nr. 43 del 27 ottobre 2014

ciclostilato in proprio
distribuzione gratuita

DISEGNO DI LEGGE "STABILITÀ 2015"

VE LO SPIEGHIAMO PUNTO PER PUNTO



Dallo sblocco del "*teito retributivo*" e delle progressioni di carriera, alla svendita dei dirigenti da parte dei vertici della nostra Amministrazione che pure si sono vergognosamente adoperati per limitare l'azione del Sindacato e riportare i diritti dei Poliziotti indietro di 33 anni

INIZIAMO DAL PRINCIPIO ...

Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la Legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, ha statuito, all'art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico), quanto segue:

- COMMA 1** - Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14.
- COMMA 17** - Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
- COMMA 21** - I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

A tal riguardo, con circolare n. 12 del 15 aprile 2011, il MEF (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE) forniva i seguenti chiarimenti:

ART.9, COMMA 1

In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento del trattamento economico complessivo, ivi compreso quello accessorio dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, vengono chiesti chiarimenti sulla definizione di "trattamento economico complessivo" dei singoli dipendenti che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, non deve superare "il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010". Al riguardo si rappresenta che per entrambe le espressioni, sulla base di una lettura sistematica dell'articolo in esame, vanno considerate, oltre al trattamento fondamentale (stipendio, tredicesima, IIS ove prevista, Ria ove spettante), le componenti del trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo (indennità di amministrazione, retribuzione di posizione fissa e variabile, indennità pensionabile, indennità operative, importo aggiuntivo pensionabile, ecc.) al netto degli eventi straordinari indicati nel presente comma, sui quali di seguito verranno fornite specifiche indicazioni.

....

L'espressione "trattamento economico ordinariamente spettante", che la norma riferisce all'anno 2010 e che costituisce il tetto non superabile per i trattamenti economici da corrispondere nel triennio successivo, va riferita a tutte le componenti del trattamento economico previste "in via ordinaria" nel loro ammontare teorico pieno, che i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, percepirebbero in condizione di ordinarietà. Non vanno quindi considerati né in positivo né in negativo, ai fini della determinazione del tetto da prendere a riferimento, gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva che possono ridurre o incrementare il "percepito" 2010.

In sostanza, se per gli eventi indicati nella norma in esame – in modo peraltro non esaustivo – (maternità, malattia ecc.) il dipendente dovesse subire riduzioni retributive nel corso del 2010, dette riduzioni saranno ininfluenti ai fini della determinazione del trattamento economico da corrispondere in ciascuno degli anni del triennio 2011-2013, in quanto la definizione del tetto 2010 è determinata come se tali riduzioni non fossero avvenute.

Vanno considerati alla stessa stregua delle assenze per maternità e malattia citate dalla norma, anche tutte quelle connesse agli istituti del congedo, dell'aspettativa, dei permessi non retribuiti ecc., a qualsiasi titolo riconosciuti.

Non vanno, inoltre, considerate nel tetto 2010 le somme corrisposte per missioni nazionali o all'estero, per lavoro straordinario o per maggiorazioni comunque legate all'articolazione dell'orario di lavoro (turnazioni); se analoghe prestazioni (missioni, straordinari, turnazioni ecc.) saranno svolte negli anni successivi al 2010, esse verranno retribuite negli importi dovuti, anche se superiori a quelli erogati nel 2010

Si precisa infine che, ai fini della corretta determinazione del trattamento "ordinariamente spettante" per l'anno 2010, non vanno considerati gli arretrati dovuti alla rideterminazione del trattamento economico relativi ad anni precedenti ma percepiti in tale anno, diversamente vanno considerati gli arretrati percepiti negli anni successivi ma di competenza dell'anno 2010.

ART.9, COMMA 17

La norma prevede il blocco delle procedure per i rinnovi contrattuali e negoziali per il triennio 2010-2012, fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale.

ART.9, COMMA 21

La disposizione in esame prevede il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo nei confronti del personale non contrattualizzato di cui all'art.3 del D.L.vo n.165/2001 per il triennio 2011-2013, senza possibilità di successivi recuperi. Per lo stesso personale ... e per il medesimo triennio la norma prevede, altresì, il blocco della progressione economica degli stipendi. In sostanza la norma dispone la non utilità degli anni 2011, 2012 e 2013 ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio. Dovrà pertanto essere interrotta nei confronti di tutto il personale interessato la corresponsione degli automatismi stipendiali, la cui naturale data di maturazione subirà uno slittamento di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Inoltre la norma stabilisce che le progressioni di carriera comunque denominate del personale non contrattualizzato nonché le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree del personale contrattualizzato disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 abbiano effetto, per i predetti anni, ai soli fini giuridici. Ad esempio, il computo ai fini giuridici rimane salvaguardato nel caso di progressione alla posizione superiore per la quale sia prescritta una determinata anzianità per un ulteriore avanzamento di qualifica/posizione, fermo restando che vanno comunque esclusi effetti economici anteriormente al 1° gennaio 2014.

Si precisa che l'espressione "progressioni di carriera comunque denominate", relativamente al personale contrattualizzato, è da intendersi riferita anche ai passaggi all'interno delle aree/categorie

Va, infine, precisato - in relazione a specifiche richieste di chiarimenti - che tra le progressioni di carriera comunque denominate non rientrano i meccanismi di progressione automatica dello stipendio di cui innanzi si è già detto, che riguardano l'incremento dello stipendio per classi ed aumenti biennali in relazione all'anzianità di servizio e che sono disciplinati dal secondo periodo del comma 21 (non utilità degli anni 2011-2012-2013).

Le progressioni di carriera comunque denominate, invece, comportano l'acquisizione di posizione/qualifica superiore mediante promozione e sono disciplinate dal terzo e quarto periodo del comma 21, in base ai quali gli effetti di tali avanzamenti, come già chiarito, sono da considerare ai fini esclusivamente giuridici.

In buona sostanza ed in breve, l'art. 9, comma 1, istituiva il c.d. "TETTO RETRIBUTIVO" (facendovi rientrare esplicitamente quanto poi specificato al comma 21), puntualizzando che tale "TETTO" riguardava, per gli anni in questione (2011-2013), sia il "trattamento fondamentale (stipendio, tredicesima, IIS ove prevista, Ria ove spettante) che le componenti del trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo (indennità di amministrazione, retribuzione di posizione fissa e variabile, indennità pensionabile, indennità operative, importo aggiuntivo pensionabile, ecc.)", laddove nella locuzione "ecc." (eccetera) era da ricomprendersi anche, per ciò che riguarda il personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia e Armate, l'assegno di funzione, il trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito compresa quella nella qualifica o nel grado, le indennità operative non connesse a progressioni in carriera, ecc...

Il comma 17, invece, statuiva il blocco delle procedure per i rinnovi contrattuali e negoziali per il triennio 2010-2012, e il comma 21 stabiliva

- al primo periodo, e per ciò che ci riguarda, il blocco, senza possibilità di successivi recuperi, dei meccanismi di adeguamento retributivo del personale appartenente al ruolo dei Dirigenti;
- al secondo periodo, il blocco, altresì, "per lo stesso personale" di cui al primo periodo, della progressione economica degli stipendi (... la non utilità degli anni 2011, 2012 e 2013 ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio ... ovvero l'incremento dello stipendio per classi ed aumenti biennali in relazione all'anzianità di servizio nei confronti del personale dirigente e quello direttivo con trattamento dirigenziale);
- al terzo e quarto periodo, che "le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree del personale contrattualizzato disposte negli anni 2011, 2012 e 2013" (vale a dire, per quanto riguarda il personale della Polizia di Stato, l'acquisizione di qualifica superiore, anche di un ruolo superiore, mediante promozione o concorso) avessero effetto, per i predetti anni, ai soli fini giuridici.

La forte e caparbia azione del COISP e di altre OO.SS. portò all'istituzione del c.d. "fondo perequativo" attraverso l'inserimento, in sede di conversione in legge del menzionato decreto, di un comma 11-bis nel precedente art. 8, il cui contenuto era:

"Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali delle risorse del fondo di cui al primo periodo."

e poi all'emanazione del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito in legge 23 maggio 2011, n. 74, recante "Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", ove, all'art. 1, si prevedeva che

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di 115 milioni di euro.

*....
Il fondo di cui al comma 1, come incrementato ai sensi del presente articolo, è destinato alla corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con riferimento al personale interessato alla corresponsione, per i medesimi anni, dell'assegno funzionale, del trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, degli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, nonché degli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

In breve, con tale art. 1 del d.l. 27/2011, il c.d. "fondo perequativo", previsto dall'art. 8, comma 11-bis del d.l. 78/2010 veniva incrementato anche al fine di poter corrispondere quegli assegni di funzione, quel trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio etc., quelle indennità operative, ecc., che non rientrando tra le misure disposte dall'art. 9, comma 21, (le progressioni di carriera comunque denominate), il personale della Polizia di Stato non avrebbe per nulla percepito negli anni in questione, visto che il menzionato art. 8, comma 11-bis faceva riferimento solo alle progressioni di carriera.

L'incremento del citato "fondo", giusto comma 4 di detto articolo 1, veniva assicurato "mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350" di cui si dirà appresso!

Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 4 settembre 2013 veniva emanato un "Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti" che disponeva la proroga fino al 31.12.2014 delle misure di cui sopra.

... E ARRIVIAMO AI GIORNI D'OGGI

Prima di analizzare, punto per punto, il disegno di legge "Stabilità 2015" che ha sancito lo sblocco del "tetto retributivo" ma anche, in maniera ignobile, la svendita dei dirigenti da parte dei "vertici" della nostra Amministrazione, che pure si sono vergognosamente adoperati per limitare l'azione del Sindacato e riportare i diritti dei Poliziotti indietro di 33 anni, è sicuramente opportuno ricordare i fatti occorsi in questi ultimi mesi.

Lo facciamo richiamando i contenuti del comunicato "SAPPINOCCHIO 2.0!" che il COISP, unitamente a Siulp, Siap, Silp Cgil, Ugl Polizia di Stato, Uil Polizia e Consap-Adp, ha emanato in data 23.09.2014:

SAPPINOCCHIO 2.0



Sindacati e Cocer, incontro con Renzi suggello positivo su risoluzione tetto salariale.

Il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui si preannuncia un incontro tra il Premier Renzi ed i Sindacati ed i Cocer che rappresentano il 94% dei 500mila addetti ai comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico per il prossimo 7 ottobre, è il suggello alla risoluzione positiva della vertenza relativa allo sblocco del tetto salariale che si è potuto ottenere, grazie alla determinazione ma anche al senso di responsabilità istituzionale che tutti i Sindacati ed i Cocer hanno dimostrato di fronte all'apertura al confronto da parte del Governo.

Lo annunciano i Sindacati rappresentativi ed i Cocer dei Comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, in una nota subito dopo il comunicato apparso sulle agenzie di stampa con cui si pubblicizzava la data del 7 ottobre p.v. come la giornata dell'incontro tra i Rappresentanti del personale ed il Presidente Renzi.

....

3 settembre 2014 – Il Ministro per la Pubblica Amministrazione Marianna Madia afferma che "ci sarà ancora un anno, almeno, di blocco salariale", che le risorse non ci sono e che la soluzione è estendere il blocco al 2015. Il Presidente del Consiglio stesso conferma che non ci sono soldi.

4 settembre 2014 – Le Segreterie Nazionali del Siulp, Siap-Anfp, Silp Cgil, Ugl Polizia di Stato, Coisp, Consap-Adp, Uil Polizia-Anip e le rappresentanze delle altre Forze dell'Ordine, Forze Armate e dei Vigili del Fuoco, rappresentativi del 94% del personale in divisa, annunciano di essere pronti allo "sciopero" (Forestali e VV.F. possono ben farlo mentre per Polizia, Carabinieri, etc.. non è vietato in tutte le sue forme ...) e precisano che "*Qualora nella legge di stabilità sia previsto il rinnovo del blocco salariale, chiederemo le dimissioni di tutti i capi dei vari corpi*" in quanto ritenuti responsabili di disinteresse nei confronti del personale.

La notizia è ripresa sulle prime pagine di tutti i quotidiani non solo nazionali. Ne parlano i telegiornali ed in numerosissime trasmissioni. Alcuni sindacati del pubblico impiego evidenziano la loro solidarietà e si dichiarano pronti ad affiancare la nostra battaglia I cittadini sono con noi!!!!

Il SAPPINOCCHIO 2.0 inizia a rincorrere gli altri Sindacati, tira fuori un comunicato che sembra una scimmiettata delle nostre affermazioni: "*Ministri e capi delle forze di polizia e dei vigili del fuoco si dimettano*" "*Siamo pronti a forme di protesta anche eclatanti*" **MA NESSUNO LO CONSIDERA** ... TUTTI SONO PREOCCUPATI PER LO SCIOPERO MINACCIATO DA SIULP, SIAP-ANFP, SILP CGIL, UGL POLIZIA DI STATO, COISP, CONSAP-ADP, UIL POLIZIA-ANIP E DALLE ALTRE RAPPRESENTANZE DELLE FORZE DI POLIZIA E ARMATE!!!

5 settembre 2014 – Il segretario generale del SAPPINOCCHIO 2.0 viene intervistato a TgCom:

Conduttore: ... torniamo a quello che è stato un po' l'argomento di apertura, lo sciopero, il primo storico, annunciato dalle Forze dell'Ordine italiane contro la decisione da parte del presidente del Consiglio, del Governo, di bloccare gli stipendi nel pubblico impiego

Allora noi abbiamo già al telefono Gianni Tonelli che è il segretario generale della Sap(pinocchio 2.0)

Tonelli: ... i toni non sono eccessivi, all'interno della liceità noi credo che abbiamo il diritto di potere praticare ogni forma di protesta che riteniamo ...

Conduttore: Le chiedo se è vero che ... a Bologna la Polizia ha sospeso subito gli straordinari

Tonelli: Si questi orari in deroga sono stati sospesi come dire un po' a macchia di leopardo e altro ...

Conduttore: ... per quanto riguarda invece lo sciopero che voi avete minacciato? Lo farete? Come siete messi?

Tonelli: Lo sciopero, le forme possono essere tante se non lo possiamo fare noi, all'interno della legittimità lo faranno i nostri figli le nostre mogli

Il segretario del SAPPINOCCHIO 2.0, quindi, lascia chiaramente intendere che la minaccia di "sciopero" è una iniziativa sua e della consulta sicurezza (Sappinocchio 2.0 & company) ma trascorrono pochi giorni e tale affermazione viene rimangiata ...

Il 17.9.2014 (www.repubblica.it) il presidente del Sap (uno dei company) dichiara che «**Abbiamo promesso a Berlusconi di non scioperare**»; Tonelli del Sappinocchio 2.0, in data 18.9.2014 (Il Tempo), "si sofferma anche sullo sciopero minacciato per ricordare che **«noi non abbiamo mai minacciato una cosa del genere»**" e il 19.9.2014, su RadioRai1, trasmissione Bianco e Nero, afferma che «**Noi del Sap (pinocchio 2.0) e della consulta sicurezza ci siamo ben guardati dal minacciare lo sciopero**».

Beh, leggendo anche i vari quotidiani relativi alle messinscena delle astensioni dal lavoro celate dietro normali assemblee sindacali, non è che le idee sono confuse (vabbè, anche questo!) ma qui si vuole cercare in tutti i modi di salire alla ribalta della scena, perché il Governo non si è mai preoccupato della pizza permanente del SAPPINOCCHIO 2.0 e company ma delle pretese di chi, noi, rappresenta la quasi totalità del personale in divisa.

Non potendo raggiungere l'uva, il Sappinocchio 2.0 si inventa di tutto

15 settembre 2014 – SAPPINOCCHIOflash nr 37, editoriale del segretario generale dal titolo "SIATENE CERTI":

... tutti abbiamo osservato la Consorteria prodigarsi in campagna elettorale esprimendo soddisfazione per le rassicurazioni che alcuni Ministri ci regalavano relativamente allo sblocco del tetto salariale, alla apertura dei contratti e financo sul riordino delle carriere, mentre noi le qualificavamo quali promesse da marinaio....

La soppressione del tetto salariale rimane la nostra priorità.

Rivogliamo, almeno dal 2014, quello che ci è stato tolto, senza step e a regime dal 2015.

In effetti il SAPPINOCCHIO 2.0, che sa ben riconoscere le promesse da marinaio, alla dichiarazione di un solo Ministro (quello della Difesa) che aveva affermato che il Governo era impegnato ad abolire il tetto salariale, si è subito calato le brache davanti lo specchio scattandosi un selfie perché: "... L'agognata abolizione del tetto salariale sarà notizia, forse, delle prossime ore!!!!!! ... Attendiamo con grande impazienza e trepidazione... questo risultato (CIOE' LO ZERO ASSOLUTO!!) ci sarebbe stato senza il SAP (pinocchio) 2.0???

Questa la verità:, mentre il SAPPINOCCHIO 2.0 urla, sbraita e scopiazza, il Siulp, Siap-Anfp, Silp Cgil, Ugl Polizia di Stato, COISP, Consap-Adp, Uil Polizia-Anip e le rappresentanze delle altre Forze dell'Ordine, Forze Armate e dei Vigili del Fuoco, rappresentativi del 94% del personale in divisa, hanno lavorato in maniera seria e coscienziosa per raggiungere il risultato chiesto da tutti i Poliziotti.

Abbiamo deciso di sospendere le nostre legittime iniziative in attesa di poter leggere, in tempi brevi, ciò che il Governo ha assicurato, vale a dire lo sblocco del tetto salariale.

Il 7 ottobre p.v. il premier Renzi ci incontrerà ed allora sapremo con certezza se ai Poliziotti verrà restituita quel minimo di dignità che giustamente pretendono, oppure se tale riconoscimento dovremo ottenerlo in altro modo.

L'attività frenetica e contraddittoria del SAPPINOCCHIO 2.0 si è rivelata fallimentare. Nemmeno barando è riuscito a concludere l'agognato "sevizio per i colleghi".

Noi l'abbiamo impedito, così come otterremo per i Poliziotti il pagamento dell'assegno di funzione e le maggiorazioni stipendiali a seguito di avanzamento di carriera!!

Siamo ottimisti dell'incontro con il Presidente del Consiglio ma soprattutto siamo sicuri della nostra ferma volontà di riuscire, con i fatti, a garantire i diritti di tutto il personale della Polizia di Stato!



Eccoci quindi al testo definitivo del

DISEGNO DI LEGGE "STABILITÀ 2015"

Art. 21 (Pubblico impiego) analizzato punto per punto per ciò che concerne le norme che riguardano il personale della Polizia di Stato ... e non solo

COMMA 1 - All'articolo 9, comma 17, secondo periodo ¹, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole "negli anni 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti "negli anni 2013, 2014 e 2015".

¹ L'art. 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riportato a pagina 1 del presente documento, nella sua iniziale stesura.

COMMA 2 - All'articolo 1, comma 452², della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "per gli anni 2015-2017" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2015-2018".

COMMA 3 - Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo³, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a)⁴, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27⁵.

In sostanza,

- viene prorogato il blocco del Contratto di Lavoro fino al 31.12.2015;
- viene rinviato di un ulteriore anno il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale;
- vengono prorogati, sempre a tutto il 2015, l'adeguamento annuale "ISTAT" del personale dirigente (art. 9 comma 21 primo periodo del d.l. 78/2010) nonché l'invalidità giuridica degli anni 2011-2014 per la maturazione delle "classi e scatti" del personale del ruolo dei dirigenti e di quello del ruolo dei direttivi che percepisce il trattamento economico dei dirigenti (c.d. personale omogeneizzato) (art. 9 comma 21 secondo periodo del d.l. n. 78/2010).

Si è trattato, specie per ciò che riguarda la proroga del secondo periodo dell'art. 9, comma 21 del d.l. 78/2010, della svendita dei nostri dirigenti da parte dei vertici dell'Amministrazione della P.S., i quali erano talmente impegnati – come si vedrà più avanti – a "suggerire" al Governo di limitare l'azione del Sindacato e riportare i diritti dei poliziotti indietro di 33 anni, da infischiarne del fatto che quanto sopra avrebbe costituito una ignobile pugnata ai danni proprio dei loro più diretti collaboratori.

Viene statuito, invece, come dal COISP e dalle altre OO.SS. preteso, SAPPINOCCHIO escluso,

... lo sblocco del "tetto retributivo" e delle progressioni di carriera ...

Difatti, il testo del disegno di legge "Stabilità 2015" non fa alcun riferimento al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 78/2010 che aveva istituito il c.d. "TETTO RETRIBUTIVO" che ha impedito il pagamento, tra gli altri, negli anni 2011-2014 (fatte salve le spettanze attribuite con il "fondo perequativo"), dell'assegno di funzione, del trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito compresa quella nella qualifica o nel grado, dell'indennità operative non connesse a progressioni in carriera, ecc.,

"TETTO RETRIBUTIVO" che pertanto, grazie al COISP ed alle altre OO.SS. e non certo al SAPPINOCCHIO, cessa di sussistere il 31.12.2014 ed i citati compensi, maturati in questi quattro anni, verranno corrisposti a far data dal 1 gennaio 2015.

² Si riporta l'art. 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014):

"Per gli anni 2015 - 2017, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

³ L'art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è riportato a pagina 1 del presente documento.

⁴ Si riporta l'art. 1, comma 1, lett. a) del DPR 4 settembre 2013, n. 122:

"In attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014.

.....

⁵ La legge 19 febbraio 1981, n. 27 riguarda "Provvidenze per il personale di magistratura"

Alcun riferimento viene inoltre fatto al comma 21, terzo e quarto periodo, dell'art. 9 del decreto-legge 78/2010 che ha negato, negli anni 2011-2014 (fatte salve le spettanze attribuite con il "fondo perequativo"), la corresponsione dei maggiori emolumenti a seguito di *progressioni di carriera* e passaggi tra le aree del personale contrattualizzato, vale a dire il conseguimento di una qualifica superiore, anche di un ruolo superiore, mediante promozione o concorso.

"PROGRESSIONI DI CARRIERA", conseguite in questi quattro anni, che, pertanto, grazie al COISP ed alle altre OO.SS. e non certo al SAPPINOCCHIO, verranno corrisposte a far data dal 1 gennaio 2015.

COMMA 4 - Sono abrogati gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 ⁶ del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e l'articolo 1, comma 260, lettera b) ⁷ della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

COMMA 5 - All'articolo 1870, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole "*pari al 70 per cento*", sono sostituite dalle seguenti "*pari al 50 per cento*". Tale percentuale di calcolo trova applicazione nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il comma 4 tende ad abrogare talune disposizioni del d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) che garantivano, al solo personale delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri), la promozione, a determinate condizioni, alla qualifica superiore il giorno prima della quiescenza o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.

Per ciò che riguarda la Polizia di Stato, il citato comma 4 abroga inoltre quella norma della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che garantiva ai dirigenti superiori con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.

⁶ Si riportano gli art. 1073, 1077, 1082 e 1083 del d.lgs. 66/2010 ("Codice dell'ordinamento militare"):

ART. 1076 (Promozione in particolari situazioni degli ufficiali)

1. Gli ufficiali delle Forze armate iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.
2. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono della promozione prevista dal comma 1 sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.

ART. 1077 (Promozione in particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati)

1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.
2. Con le stesse modalità la promozione di cui al comma 1 è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai predetti ruoli che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perché deceduto, nonché al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento.
3. Gli appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato la prescritta anzianità, non possono essere valutati per l'avanzamento perché divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato o perché deceduti o raggiunti dai limiti d'età, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, sentito il parere della commissione permanente.

ART. 1082 (Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età)

1. La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati.
2. ...
3. La promozione di cui al comma 1 è attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio.

ART. 1083 (Benefici connessi alla promozione)

2. Gli ufficiali che hanno chiesto l'applicazione del beneficio alternativo alla promozione di cui all'articolo 1911 hanno diritto alla promozione, da considerare ad anzianità, di cui all'articolo 1076, comma 2, con decorrenza dal giorno successivo alla loro cessazione dal servizio.
3. Gli ufficiali che hanno beneficiato delle promozioni oltre il grado massimo previsto non possono essere richiamati in servizio.

⁷ Si riporta l'articolo 1 comma 260, lettera b) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006):

In conseguenza di quanto previsto dal comma 259, a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono attribuiti:

- a)
- b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.

Il Comma 5, invece, riguarda l'indennità ausiliaria di cui beneficia il personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia militari (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).

Appare superfluo dire che l'abrogazione delle citate norme non ci soddisfa. Chiederemo quindi che vengano ripristinate, ma pretenderemo che analoghe disposizioni vengano previste per tutto il personale della Polizia di Stato!

COMMA 9 - L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo⁸, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 119 milioni per l'anno 2015.

COMMA 10 - Le somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo¹¹, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2015.

I commi 9 e 10 riguardano le risorse destinate al Riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Al fine di far fronte agli oneri derivanti dallo sblocco del "tetto retributivo" e delle *progressioni di carriera*, il Governo ha inteso attingere, anche, alle risorse destinate al nostro Riordino dei ruoli e delle carriere. In particolare, con il comma 9 si impossessa di 119 milioni relativi all'anno 2015 e con il comma 10 dei residui delle somme relative agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.

Vediamo però da dove provengono tali somme e quante sono ... ma anche come finora sono già state spese in buona parte.

La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) ha statuito all'art. 3, comma 155, ultimo periodo, quanto appresso:

E' autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, all'articolo 9, comma 30, ha statuito che "Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1° gennaio 2011".

Centinaia di milioni di euro, appostati per il nostro Riordino, che ci venivano rapinati dal Governo, un'operazione vergognosa che vedeva il COISP scendere in piazza in maniera forte e decisa mentre altri (il SAPPINOCCHIO in testa) si limitavano alle chiacchiere ed a magnificare l'approvazione di ordini del giorno che - com'era chiaro sin dall'inizio - non hanno portato a nulla di concreto (per i corti di memoria è sufficiente andare a rileggersi l'attività del COISP e le ciance del SAPPINOCCHIO nei rispettivi siti internet).

Il decreto legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2011, n. 74, ha statuito in merito alla corresponsione di "assegni una tantum al personale delle Forze di Polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", disponendo che "la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di 115 milioni di euro" al fine della "corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con riferimento al personale interessato alla corresponsione, per i medesimi anni, dell'assegno funzionale, del trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa

⁸ Si riporta l'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350:
"....E' altresì autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia."

quella nella qualifica o nel grado, degli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, nonché degli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Da dove sono stati presi quei 115 milioni che nel 2011, 2012 e 2013 ci hanno consentito di percepire, seppur in parte, somme di denaro a titolo di compensazione per il blocco del "tetto retributivo" e delle progressioni di carriera?

È presto detto! Lo stesso decreto legge 26 marzo 2011, n. 27, all'art. 1, comma 4, ha previsto che venissero presi da quella somma appostata per il nostro riordino delle carriere: *"... si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350"*.

E il SAPPINOCCHIO, che adesso urla perché sono stati tolti poco più di 100 milioni di euro dal riordino così da consentire lo sblocco del "tetto retributivo" e delle progressioni di carriera a decorrere dal 1 gennaio 2015, vale a dire per consentire ai poliziotti di percepire somme di denaro che lui stesso ha quantificato in 100, 200, 300 euro mensili (Sapflash n. 26 del 30 giugno 2014: *"...con gente che ha perso anche 100/200 euro in busta paga tra mancato assegno di funzione e avanzamenti..."*; Sapflash n. 29 del 21 luglio 2014: *"...financo oltre le 300 euro lordi mensili..."*), cosa ha fatto allora, quando i milioni prelevati dal riordino erano diverse centinaia? Beh, andatevi a rivedere i documenti presenti sullo stesso sito del SAPPINOCCHIO e vedrete che non ha fatto altro che condividere!

... l'attacco al Sindacato ed ai diritti dei Poliziotti da parte dei vertici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ...

- COMMA 12** - Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di razionalizzazione delle risorse disponibili e di quelle connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Forza di polizia, in relazione alla specificità ad esse riconosciuta, nelle more della definizione delle procedure contrattuali e negoziali di cui all'art. 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono avviate le procedure per la revisione dell'Accordo nazionale quadro stipulato in attuazione dell'articolo 24 dello stesso decreto, con le modalità ivi previste.
- COMMA 13** - Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 12, la revisione degli Accordi nazionali quadro, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve tenere conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio, derivante in particolare dalle misure di contenimento della spesa pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria dall'anno 2010, con particolare riferimento a quelle del parziale turn over nelle Forze di polizia ed alla conseguente elevazione dell'età media del personale in servizio.
- COMMA 14** - Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'impiego del personale con orari e turni di servizio in deroga a quelli previsti dagli accordi in vigore, per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, è disposto solo con informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo nazionale quadro, indipendentemente dalla durata del medesimo impiego.

Il percorso che ha portato allo sblocco del "tetto retributivo" e delle progressioni di carriera a decorrere dal 1 gennaio 2015 ha visto il COISP e tutte le altre OO.SS. della Polizia di Stato (inizialmente anche il SAPPINOCCHIO, che poi ha preferito tirarsi indietro credendo di dover tutelare i poliziotti raccontando loro panzane ed attendendo i risultati dell'azione di chi è rimasto in prima linea per poi cercare di appropriarsene) ha visto l'attuazione di forti azioni al fine di ottenere da parte del Governo, e nondimeno dei vertici del Dipartimento della P.S., quella giusta attenzione nei confronti di coloro i quali, i Poliziotti, svolgono una professione completamente diversa da ogni altro dipendente del restante pubblico impiego.

Tali azioni si sono espresse nella negazione di qualsiasi "orario difforme", da quelli previsti dagli artt. 8 e 9 dell'ANQ, che fosse stato chiesto dall'Amministrazione e dalla negazione della reperibilità c.d. pattizia.

Le difficoltà incontrate dall'Amministrazione nel gestire, a livello periferico, l'azione del Sindacato, portata avanti, peraltro, al fine di garantire a tutti i Poliziotti, dall'Agente al Dirigente Generale, benefici economici negati già dal 2010, trovano adesso inaccettabile rivalsa nella volontà spregevole di negare la giusta concertazione relativamente agli orari di lavoro (si pretenderebbe di poter disporre dei Poliziotti come avveniva oltre 33 anni addietro e di poterli impiegare nei servizi più gravosi fino al giorno prima della quiescenza per limiti di età!).

Indubbio che dietro tale misera volontà vi siano proprio i vertici dell'Amministrazione!!!

Non ci dilunghiamo oltre, ma garantiamo che il COISP, e siamo certi non sarà da solo, farà di tutto affinché il Parlamento, ove il ddl "Stabilità 2015" verrà a breve esaminato per la conversione in legge, elimini quei vergognosi e indecenti commi 12, 13 e 14.

COMMA 15 - L'articolo 7, comma 1-bis⁹, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è abrogato.

L'abrogazione di tale comma 1-bis, comporterà l'applicazione del comma 1 del decreto-legge in argomento, il quale prevede che:

"Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ivi compreso quello dell'art. 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale."

Anche in questo caso non vi è chi non vede che vi siano state "pressioni" al Governo da parte dei vertici del Dipartimento, scioccamente convinti di poter mettere a tacere il Sindacato e impedirgli una reale tutela dei diritti dei Poliziotti limitando permessi e distacchi.

Sarà vero, invece, l'esatto contrario!!

Chiariti gli aspetti tutti del disegno di legge "Stabilità 2015", i colleghi possono andare a rileggersi i documenti del SAPPINOCCHIO 2.0 e quindi farsi due risate nel prendere atto della scarsa capacità di questo di comprendere norme di legge ben chiare (nonostante che – lo affermano loro stessi – le abbiano lette un migliaio di volte), ovvero – cosa molto più probabile – del tentativo di tale pseudo-sindacato di prendere in giro i Poliziotti raccontando con indecente sfrontatezza una serie di stupidaggini che mai si erano lette in passato così tutte insieme.



Buon Sindacato.

La Segreteria Nazionale del COISP

⁹ Si riporta l'articolo 7, comma 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: "Per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in sostituzione della riduzione di cui al comma 1 del presente articolo e con la stessa decorrenza, per ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione dell'amministrazione, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione può gravare sui permessi di cui all'art. 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, per le Forze di polizia ad ordinamento civile".